

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO 2016: CON LE NUOVE SANZIONI, CODICI TRIBUTO

Nuovo ravvedimento operoso così come modificato a seguito della Finanziaria 2011 e successivamente dal patto di stabilità 2011 – 2013 serve a sanare l'omesso versamento di imposte o tasse, il pagamento in misura ridotta o anche semplicemente in ritardo rispetto alla scadenza con piccole sanzioni da versare con modello F24 e che potete trovare nella tabella sul ravvedimento operoso di seguito riportata.

Novità dalla legge di stabilità 2016

Novità previste dalla Legge delega fiscale 2015 di cui al Decreto legislativo n. 158 del 2015 che introduceva importanti modifiche dal primo gennaio 2017 invece qualcuno ha ritenuto ci potessero essere i presupposti per anticiparlo di un anno per cui già dal primo gennaio 2016 scatteranno importanti novità a beneficio del contribuente in quanto sono riscritte le sanzioni con impatto diretto anche sulle modalità di applicazione del ravvedimento operoso per cui vi invito poi a leggere anche l'articolo dedicato proprio al ravvedimento.

Nel caso di ravvedimento entro il quindicesimo giorno non si avranno modifiche ma se già prendiamo il ravvedimento che fino al primo gennaio faceva scattare una sanzione del 3% oggi viene ridotta della metà per cui parliamo del solo 1,5% perché parliamo sempre di 1/10 ma da applicare al 50% del 30% per cui un decimo del 15 per cento = 1,5%.

Se invece il ravvedimento operoso scatta tra il trentesimo ed il 90esimo giorno allora parliamo di 1/9 del 15 per cento per cui parliamo dell' 1,67%.

Successivamente al novantesimo giorno le sanzioni tornano al 3,75% sempreché la sanzione viene regolarizzata con ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta durante il quale è stata commessa la violazione ossia il 30 settembre dell'anno successivo. Alla luce di questo la tabella di seguito deve essere aggiornata ma intanto vi anticipo gli effetti derivanti dalla Legge di stabilità 2016.

Novità nella Legge di Stabilità 2015

Vi anticipo che nella Legge di Stabilità 2015 è contenuta la modifica relativa al ravvedimento operoso che consiste nella possibilità di goderne senza limiti di tempo ossia anche dopo eventuali accertamento o ispezioni da parte dell'agenzia delle entrate salvo la formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e degli esiti del controllo formale di cui all'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. Condizione questa che impediva un uso indiscriminato dell'istituto in quanto ciascuno potrebbe essere molto, ma molto, ma molto tentato di rinviare il pagamento delle imposte e delle tasse in quanto le sanzioni sarebbero solo del 3,75% massimo...per questo a mio avviso si potrebbe parlare di un mini condono fiscale. Ulteriore novità riguarda di una sanzione ridotta ad 1/9 del minimo ossia pari al 3,33% nel caso in cui il pagamento avvenga entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione ossia in genere entro il 31 dicembre per i contribuenti con anno di imposta coincidente con l'anno solare oppure entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore in per le omissioni per le quali non è prevista la presentazione di una dichiarazione periodica.

Elenco dei possibili ravvedimenti da effettuare

La tipologia di ravvedimento dipende dal momento in cui vi accorgete e volete ravvedervi dell'errore, dal tributo e dalla fattispecie. Nel seguito in sintesi potrete avere le seguenti tipologie di ravvedimenti: Nella tabella in sintesi le nuove sanzioni per il ravvedimento operoso comprensive delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016:

Importante da sapere che per calcolare il ravvedimento operoso correttamente dovete prima sapere quale è la sanzione minima applicabile per l'errore che avete fatto. Solitamente è il 30% a cui poi applicherete 1/10, 1/8, 1/6, ecc a seconda del momento in cui decidete di ravvedervi.

Nel seguito quindi la tabella ipotizzando la sanzione minima ordinaria del 30% (come avviene per esempio per omessi o errati versamenti delle ritenute d'acconto o Iva)

TIPOLOGIA RAVVEDIMENTO	ENTRO QUANDO	SANZIONE	SANZIONE ORDINARIA
Sprint	15 giorni dalla scadenza ordinaria	0,2% per ogni giorno	dalla scadenza fino al 14esimo giorno
Semplificato	dal 15esimo al 30 giorni dalla scadenza	1/10	3%
Semplificato	< 90 giorni dalla scadenza	1/9	0.0333
Ordinario	< 1 anno dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno a cui si riferisce l'errore (i.e 30 settembre anno N+1)	1/8	0.0375
Ordinario	< 2 anni dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a cui si riferisce l'errore (i.e 30 settembre anno N+2)	1/7	0.0429
Ordinario	< 2 anni dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a cui si riferisce l'errore (i.e 30 settembre anno N+2)	1/6	0.05
Ordinario	Dopo Processo Verbale Costatazione	1/5	0.06

considerando la tabella che segue per quello che concerne alle singole aliquote da applicare considerando i giorni di scadenza che intercorrono tra quando scadeva il pagamento della tassa dell'imposta e quello in cui intendete procedere al pagamento

Il nuovo ravvedimento operoso vale però solo per i tributi, imposte e tasse gestite direttamente dall'amministrazione centrale o Agenzia delle Entrate per cui a titolo di esempio le imposte come l'IMU, la TARI, o la TASI non potranno beneficiarne per cui varranno le vecchie regole che trovate qui sotto.

➤ **REGOLARIZZAZIONE ENTRO I 14 GIORNI DALL'OMESSO VERSAMENTO**

Nuova possibilità di utilizzare il ravvedimento super breve o brevissimo o alcuni lo chiamano sprint in ragione dello 0,2% giornaliero (al contrario degli altri due che hanno una percentuale fissa) e fino al quattordicesimo giorno.

➤ **REGOLARIZZAZIONE ENTRO I 30 GIORNI DALL'OMESSO VERSAMENTO**

Nel caso di ritardato versamento e ravvedimento operoso preparato entro 30 giorni dalla scadenza ci si può ravvedere applicando una sanzione pari al 3% con interessi che decorrono dalla data di omesso versamento fino alla data di pagamento secondo il nuovo tasso di interesse legale.

➤ **REGOLARIZZAZIONE OLTRE I 30 GIORNI DALL'OMESSO VERSAMENTO**

Nel caso di regolarizzazione in ritardo del versamento ed oltre i trenta giorni dalla originaria scadenza del tributo, allora la sanzione sale fino al 3,75% più gli interessi legali 2011 che decorrono dalla data originaria di scadenza.

Il ravvedimento vi ricordo potrà essere effettuato entro la data di presentazione della dichiarazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si riferisce il tributo oggetto. Per fare un esempio se ci dimentichiamo di versare l'iva di ottobre 2010, potremmo ravvederci fino al 30 settembre 2011, data di presentazione del modello Unico.

➤ **RAVVEDIMENTO ENTRO 90 GIORNI DAL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE A CUI SI RIFERISCE L'ERRORE**

Se immaginiamo l'Irpef da unico il termine di presentazione della dichiarazione è il 30 settembre per cui parliamo del termine del 31 dicembre la sanzione scende ad 1/9 del minimo pari quindi al 3,33 per cento oppure entro 90 giorni dall'omesso pagamento o errore se la dichiarazione non esiste. In questo caso come vedete dalla tabella sopra la percentuale ha subito una modifica a partire dal primo gennaio 2016.

➤ **RAVVEDIMENTO ENTRO UN ANNO DALL'ERRATO O OMESSO VERSAMENTO**

In questo caso la sanzione sale ad 1/8 del minimo pari quindi al 3,75%.

➤ **RAVVEDIMENTO ENTRO DUE ANNI DALL'ERRATO O OMESSO VERSAMENTO**

In questo caso la sanzione continua a salire arrivando fino ad 1/7 del minimo pari quindi al 4,29%.

Ravvedimento ultima spiaggia se effettuato oltre due anni dall'errato o omesso versamento

In questo caso la sanzione massima sarà pari ad 1/6 del minimo ossia pari al 5,00%.

Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione

Nel caso non abbiate presentato la dichiarazione e da quello che vedo non siete pochi è possibile sanare la situazione evitando così l'applicazione di sanzioni più aspre avvalendosi anche in questo caso del ravvedimento operoso con applicazione di una sanzione ridotta pari ad 1/10 del minimo ossia pari 10% o 12% ma valido limitatamente al fatto che la dichiarazione omessa sia presentata solo tardivamente entro massimo 90 giorni dalla scadenza naturale. Oltre tale termine infatti la dichiarazione dei redditi deve essere considerata nulla ma dovrà pur sempre essere presa in considerazione come elemento per la ricostruzione dei redditi.

Nel caso di omissioni e irregolarità che incidono direttamente sulla determinazione del tributo o sul versamento la sanzione è elevata al 3,75 più eventuali interessi dovuti al saggio legale dell'anno in corso.

Ravvedimento sui Processi verbali di constatazione non ancora notificati dall'ufficio

La fattispecie interessa solo alcune imposte e fattispecie punibili. Premesso che per queste fattispecie sono certo sarete già assistiti da dottori commercialisti o legali esperti di diritto tributario e di assistenza alle imprese la sanzione in questo caso è pari ad 1/5 del minimo prima che sia stato notificato l'atto dall'Ufficio.

Omessa presentazione del modello F24 a saldo zero

Nel caso abbiate omesso la presentazione del modello di versamento F24 relativo al pagamento di un tributo per il quale avete operato una compensazione con un credito tributario e non dobbiate in

pratica alcunché al fisco, ricordate che dovete comunque presentare il modello (non prevista nel caso di compensazione tributo su tributo). Nel caso lo abbiate dimenticato, la violazione può essere sanata entro un anno dall'omissione con una sanzione pari 6 euro (1/8 di 51 euro), se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi o 19 euro (1/8 di 154 euro), se il modello è presentato entro un anno.

Guida al Calcolo del nuovo ravvedimento operoso: troverete le modalità di calcolo e agli esempi del nuovo ravvedimento operoso.

Vi ricordo inoltre che potete leggere la nuova guida alla compilazione del 730 o del Modello unico in cui trovate molti consigli utili per comprendere facilmente quali spese si possono dedurre nel 730 o nell'unico e dedurvi per risparmiare sulle imposte di fine anno. In questo periodo inoltre potete consultare anche la guida al calcolo dell'acconto Irpef, Ires, Irap ed anche dell'acconto INPS.

Quale tasso di interesse legale da applicare per il calcolo degli interessi da ravvedimento operoso
Consulta sempre il tasso di interesse legale vigente considerando anche che laddove la data di omesso versamento e la data di pagamento siano a cavallo d'anno dovranno essere effettuati due calcoli distinti: uno che va dalla data di omesso versamento al 31/12/anno n e l'altro che va dal 01/01/anno n+1 fino alla data di pagamento e per ciascuno utilizzare il suo specifico saggio di interesse di competenza considerando (per vedere la tabella con tutti gli interessi vai all'articolo dedicato al Tasso di interesse legale.

Vi anticipo se può esservi utile come chiarimento che gli interessi legali 2015 erano dello 0,50% mentre dal 1° gennaio 2016 sono scesi allo 0,20%.

Pagamento in ritardo ma senza aver utilizzato il ravvedimento operoso

Spesso capita che chi si dimentica di fare un pagamento lo effettua in ritardo senza fare il ravvedimento. Cosa sbagliatissima in quanto pensando di aver superato l'adempimento ci si vede arrivare le sanzioni del 10% o del 30%. Sappiate che, seppur in un secondo momento potrete ravvedervi versando solo le sanzioni e gli interessi (avendo già pagato il tributo precedentemente), ovviamente sempre prima che siano iniziati accessi o ispezioni o che si sia stati accertati su quel tributo (Circolare 180 del 1980).

Nuovi Codici Tributo per il ravvedimento

Con la risoluzione n. 109 del 2007 l'agenzia delle entrate ha istituito dei nuovi codici tributo per il pagamento degli interessi da ravvedimento che non andranno più versati insieme al tributo ma separatamente utilizzando i seguenti codici:

1989 per gli interessi da ravvedimento su tributi Irpef,

1990 per gli interessi da ravvedimento su tributi Ires,

1991 per gli interessi da ravvedimento su tributi Iva,

1992 per gli interessi da ravvedimento su tributi su imposte sostitutive,

1993 per gli interessi da ravvedimento su tributi Irap,

1994 per gli interessi da ravvedimento su tributi relativi all'Addizionale Regionale e 1998 per la comunale.

Questi nuovi codici tributo per gli interessi non si applicheranno nel caso di ravvedimento operoso su ritenute d'acconto che continueranno a dover essere versate secondo il metodo tradizionale ossia da una parte le sanzioni e dall'altra parte il tributo omesso comprensivo degli interessi calcolati giornalmente (a titolo di esempio il ravvedimento operoso sui codici 1040 o 1038).

Codici Tributo Sanzioni per il Ravvedimento Operoso

Codice Sanzione

Sanzione pecuniaria Irpef 8901

Sanzione pecuniaria addizionale regionale all'Irpef 8902

Sanzione pecuniaria addizionale comunale all'Irpef (soppresso) 8903

Sanzione pecuniaria Iva 8904

Sanzione pecuniaria Irpeg 8905

Sanzione pecuniaria sostituti di imposta 8906

Sanzione pecuniaria Irap 8907

Sanzione pecuniaria altre imposte dirette 8908

Sanzione pecuniaria imposta sugli intrattenimenti 8909